

vv. Mariacristina TABANO  
Via Otranto, 18  
00192 ROMA

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO- ROMA

RICORSO

Per il sig. Federico Marchetti, nato a Roma il 12 settembre 1982 (C.F. MRCFRC82P12H501B) rappresentato e difeso dall'Avv. Mariacristina Tabano (C.F. TBNMCR66H43 H394U) del Foro di Roma con domicilio eletto presso il suo studio in Via Otranto n. 18 Roma pec [mariacristinatabano@ordineavvocatiroma.org](mailto:mariacristinatabano@ordineavvocatiroma.org), ([avvtabano@hotmail.com](mailto:avvtabano@hotmail.com)) ove chiede di ricevere ogni comunicazione anche al numero di fax 0645498485, giusta procura in calce al presente atto;

Nei confronti di

- **MINISTERO DELL' ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, via dei Portoghesi, 12 – 00186 Roma;
- Ufficio Scolastico Regionale del Lazio Direzione Generale Ufficio V - In persona del Responsabile, domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Via dei Portoghesi n. 12 Roma;
- Torri Emanuela, in qualità di controinteressato, residente in Via della Rocca Carlo n. 177 Roma;

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE E CONCESSIONE PROVVEDIMENTO  
INAUDITA ALTERA PARTE

**CON ISTANZA DI AMMISSIONE IMMEDIATA AGLI ESAMI ORALI CHE SI  
CONCLUDERANNO IN DATA 17 LUGLIO 2013**

a) Del provvedimento di esclusione dagli esami orali emesso dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio –Direzione Generale –Ufficio V- del MIUR prot.n. 16694 del 24.06.2013, successivamente ricevuto, a firma del Dirigente dott. G. Minichiello con cui si comunica che “ *Il sig. Marchetti Federico è stato escluso dalla procedura concorsuale di cui al D.D.G. 82/2012 in quanto privo dei requisiti previsti dal medesimo decreto all'art. 2 , in particolare in relazione all'anno di*

*conseguimento del titolo di accesso dichiarato nella domanda di partecipazione..." con esclusione dagli esami orali dopo che il ricorrente ha superato le prove pre selettive e con buoni voti anche le prove scritte nonché del provvedimento dell'USRL prot. 12753 del 20.05.2013 , successivamente conosciuto, con il relativo elenco dei candidati ammessi alla prova orale per le classi di concorso A029 e A030 da cui è stato escluso il sig. Federico Marchetti;*

b) Di tutti i provvedimenti connessi, presupposti e successivi, e in particolare , laddove erroneamente interpretati in senso pregiudizievole e lesivo dei diritti del sig. Federico Marchetti si impugna: il BANDO DI CONCORSO PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE DOCENTE PER LA SCUOLA PRIMARIA, SECONDARIA DI PRIMO GRADO, SECONDARIA DI SECONDO GRADO E PER GLI ISTITUTI EDUCATIVI di cui al Decreto n. 82/2012 - pubblicato in Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale, del n. 75 del 25-9-2012, nella parte in cui è stato erroneamente interpretato nel senso di escludere dagli esami orali il ricorrente per aver conseguito il proprio titolo/diploma di laurea oltre lo sbarramento temporale imposto dal bando. Nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali anteriori e successivi, se interpretato nel senso sfavorevole al ricorrente di consentire, con evidente disparità di trattamento, l'accesso al concorso soltanto ad una categoria di laureati in virtù di un mero sbarramento temporale.

### **FATTO**

---

1.-Il sig. Federico Marchetti ha presentato domanda per il concorso docenti indetto dal MIUR per la classe di concorso A29 e A30 (educazione fisica nelle scuole medie e superiori) nella Regione Lazio;

2.-Il sig. Federico Marchetti è in possesso dei seguenti titoli come indicati e specificati nella domanda di concorso: **a.-laurea triennale in scienze motorie e sportive classe 33 (I-22) conseguita**

---

**nell'anno accademico 2003/2004 c/o Istituto Universitario di Scienze Motorie (IUSM) di Roma;**

**b.-laurea specialistica (classe 76/S) in attività motorie preventive ed adattate conseguita il 24 ottobre 2006 c/o l'Istituto Universitario di Scienze Motorie (IUSM) di Roma; c.-Master di**

**primo livello (classe MA/1) in attività motorie e processi di integrazione per persone con disabilità psico-fisica conseguita il 15 dicembre 2007 c/o l'Istituto Universitario di Scienze Motorie (IUSM) di**

**Roma; d.-Iscritto alla graduatoria di III fascia del Ministero della Pubblica Istruzione Italiano per l'insegnamento dell'Educazione Fisica per le scuole medie inferiori e superiori (classe A29-**

**A30)nell'anno 2009 -2011 presso il Liceo Scientifico G. Vailati di Genzano; e.-Iscritto al Master**

**annuale di primo livello in Posturologia Clinica, analisi e rieducazione, presso l'Università degli Studi di Roma, Tor Vergata, Facoltà di Medicina e Chirurgia, a.a. 2012/2013; f.-Corso annuale di**

**aggiornamento per personale socio – sanitario eseguito c/o la cooperativa socio – sanitaria "Roma**



81” e coordinato dalla Regione Lazio nell’anno 20120; g.-Operatore sportivo per persone diversamente abili eseguito c/o la ASL Roma C; h.-Attestato di insegnante di fitness conseguito c/o lo IUSM di Roma a.a. 2001/2001; i.-Attestato di personal trainer nel wellness centre conseguito c/o lo IUSM di Roma; l.-Attestato di preparatore atletico per gli sport di squadra conseguito c/o lo IUSM di Roma; m.-Attestato di Rieducatore motorio port traumatico conseguito c/o lo IUSM di Roma; n.-Tirocinio Universitario di 120 ore nel reparto fisioterapico e rieducativo motorio c/o Istituto Ospedaliero Fondazione S. Lucia;

3 - A seguito della presentazione della domanda al concorso indetto dal MIUR D.D.G. n. 82 del 24 settembre del 2012 pubblicato sulla G.U. del 25/09/2012 n. 75- IV serie speciale – Concorsi ed esami e successive modifiche ed integrazioni, concernente “ *l’indizione dei concorsi a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell’infanzia primaria e secondaria di I e II grado*” , con l’esatta indicazione dei titoli, come sopra riportati, di cui è in possesso il ricorrente , il MIUR attraverso l’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio **ha** convocato il sig. Federico Marchetti per ben due volte, per sostenere la prima prova pre-selettiva in data 18 dicembre 2012 e successivamente il MIUR ha convocato nuovamente l’istante, per sostenere la prova scritta in data 14 febbraio 2013, superata brillantemente;

4 -L’istante ha superato sia la prova pre selettiva – con il punteggio di 39 che la prova scritta (la valutazione è sempre più che sufficiente e buona, così : “*L’elaborato risulta più che sufficiente per pertinenza e correttezza linguistica, sufficiente per completezza ed originalità*” con il giudizio finale “*Il candidato ha raggiunto un punteggio idoneo per accedere alla prova orale*”e quindi si è classificato per l’espletamento dell’esame orale;

5.-Il ricorrente è stato tuttavia escluso dallo svolgimento dell’esame orale, con comunicazione dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, pervenuta soltanto a seguito di diffida , considerato che era stato destinatario di una mera telefonata (sic!!!) e con provvedimento datato 24.06.2013, successivamente ricevuto, a firma del Dirigente dott. G. Minichiello si comunica che “ *Il sig. Marchetti Federico è stato escluso dalla procedura concorsuale di cui al D.D.G. 82/2012 in quanto privo dei requisiti previsti dal medesimo decreto all’art. 2 , in particolare in relazione all’anno di conseguimento del titolo di accesso dichiarato nella domanda di partecipazione...*” con esclusione dagli esami orali dopo che il ricorrente ha superato le prove pre selettive e con buoni voti anche le prove scritte .

§ § §



Lo svolgimento delle prove orali ha già avuto inizio in data 11 giugno e si concluderanno in data 17 luglio, si evidenzia, pertanto, la necessità che si provveda con decreto inaudita altera parte, previa autorizzazione a notificare il presente ricorso anche a mezzo fax e/o posta certificata dal Consiglio dell'ordine di Roma dall'indirizzo [mariacristinatabano@ordineavvocatiroma.org](mailto:mariacristinatabano@ordineavvocatiroma.org)

#### CONSIDERATO CHE

IL RICORRENTE, LAUREATO, come riportato in epigrafe, HA INSEGNATO PER LA SCUOLA PUBBLICA ITALIANA In particolare, chi ricorre impugna il provvedimento di esclusione dagli esami orali e le disposizioni del bando di concorso laddove interpretate nel senso di pregiudicare il diritto alla partecipazione al concorso di cui all'art 2 del Bando in relazione all'anno di conseguimento del titolo di accesso dichiarato nella domanda di partecipazione.

In realtà, la selezione per come erroneamente interpretata, si presenta illegittima, IMPONENDO, COME DA PROVVEDIMENTI IMPUGNATI, IL REQUISITO SPECIFICO SOLTANTO FORMALE E, COME VEDREMO, "IMPOSSIBILE" IL DEL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA DI LAUREA ENTRO LO SBARRAMENTO TEMPORALE E DELL'ABILITAZIONE E FONTE DI GRAVISSIMA DISPARITA' DI TRATTAMENTO. Erra, quindi, l'Amministrazione laddove - ANCHE IN VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO E DI BUONA FEDE - interpreta l'art.2 del Bando, che merita quindi di essere annullato e riformato, nel senso di escludere il ricorrente dalla partecipazione all'esame orale del concorso- DOPO AVERE SVOLTO E SUPERATO LE ALTRE PROVE - presentando una serie di gravissime incongruenze e contraddittorietà nella esclusione che deriverebbe dalla sua applicazione:

---

L'ART.2 DEL BANDO, così come interpretato, mostra quindi i gravi limiti di illegittimità per eccesso di potere e violazione dei principi costituzionali della selezione così disciplinata, che ne fanno un meccanismo ingiusto, fonte di disparità di trattamento e contraddittorio rispetto alla *ratio* che l'impianto normativo di accesso al pubblico impiego e all'insegnamento ha perseguito negli anni, che come noto presuppone il requisito generale del conseguimento della laurea in relazione alle diverse specificità delle diverse categorie di insegnamento. FACCIAMO I SEGUENTI ESEMPI:

IL RICORRENTE CHE HA CONSEGUITO IL SUO DIPLOMA DI LAUREA NELL'ANNO 2004 la laurea in scienze motorie e la laurea specialistica nell'anno 2006: LA SUA FORMAZIONE UNIVERSITARIA PERTANTO E' ASSOLUTAMENTE NUOVA E FRUTTO DI UNA



PROGRAMMAZIONE UNIVERSITARIA AGGIORNATA E IN LINEA CON LE LINEE EUROPEE DELLA FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI.

**E' EVIDENTE LA CONTRADDITTORIETA' DELLA ESCLUSIONE DEL RICORRENTE RISPETTO ALL'AMMISSIONE DEI VECCHI DIPLOMATI ISEF e la disparita' di trattamento e violazione degli art. 3 e 97 della Costituzione.**

## **DIRITTO**

**1.- Violazione e falsa applicazione dei principi in materia di accesso al lavoro. In particolare del D.Lgs. 8.05.1998 n. 178 , della Legge 12.06.2002 n.136 . Eccesso di potere**

Il ricorrente ha proposta la domanda di partecipazione per concorrere nella classe a29-a30, quella riservata agli ISEF ritenendo di possedere tutti i requisiti di legge , poiché possessore di una laurea triennale (classe 33 ) conseguita il 19 ottobre 2004 e di una laurea specialistica (Classe 76/S) in attività motorie preventive ed adattate conseguita in data 24 ottobre 2006 , trattandosi di corso di studio quinquennale e avendo conseguito la laurea entro l'anno in cui si è concluso il periodo prescritto dal relativo piano di studi ( ex art. 2 , punto tre lett. B dell'art. 2 del bando) Ovviamente il rinvio ai diplomi di cui alla lettera a) del medesimo articolo, punto tre con riferimento al diploma ISEF conseguito lla data del 22 giugno 1999 autorizza a ritenere , come si precisa di seguito, che tanto più possiede i requisiti il possessore della laurea con corso quinquennale come nel caso de quo.

Infatti questo primo decreto ha trasformato il diploma ISEF (poi soppresso, l'ultimo anno del corso isef è stato il 1998-1999) in laurea in scienze motorie e sportive classe 33 ritenendo quest' ultimo titolo un percorso più "formante" e qualificante ai fini lavorativi per le direttive EUROPEE e i cambiamenti sociali in materia di attività fisica e sportiva. La legge 18 giugno 2002 n. 136 ha decretato l'equiparazione tra i vecchi ISEF e la laurea in scienze motorie e sportive classe 33 ai fini dei concorsi pubblici. Il Decreto Ministeriale del 5 maggio 2004 (G.U. 21.08.2004 n. 196) sancisce l'equiparazione dei titoli di studio "vecchi" e nuovi relativa ai concorsi pubblici, con la conseguente equiparazione dei diplomi di laurea secondo il vecchio ordinamento alle nuove classi delle lauree specialistiche (LS) ai fini della partecipazione alle scuole pubbliche.

Così anche il Decreto Interministeriale 9.07.2009 sostitutivo di quello precedente e il Decreto Ministeriale 11.11.2011 Questo decreto sancisce i titoli validi per l'accesso alla nuova abilitazione denominata tfa per l'insegnamento nelle classi di scuola di 1 e 2 grado Equiparazione dei diplomi delle scuole dirette a fini speciali ,istituite ai sensi del D.P.R n162/1982, di durata triennale, e dei



diplomi universitari, istituiti ai sensi della L.n.341/1990, della medesima durata, alle lauree ex D.M. 509/99 e alle lauree ex D.M. 270/2004, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici (Decreto Ministeriale 16.03.2007 , in G.U. del 9 luglio 2007 n. 155- corrispondenza laurea triennale in scienze motorie e sportive classe 33 con la nuova laurea triennale in scienze motorie e sportive classe 22).

Ebbene il sig. Federico Marhcetti è in possesso della laurea triennale classe 33(ora l-22) conseguita nell'anno accademico 2003/2004, della laurea specialistica classe 76/s( ora LM-67) conseguita nell'anno accademico 2005/2006 e di un master annuale MA1 conseguito nell'anno accademico 2006/2007 presso lo IUSM di Roma e **tutti conseguiti entro i termini previsti dal relativo piano di studi universitario** (peraltro in maniera meritevole considerato che il ricorrente non è mai stato un studente "fuori corso") Ne deriva che se risultano avere i requisiti coloro che, per la classe di concorso a29-a30 i diplomati ISEF , hanno conseguito il titolo nei tre anni accademici a decorrere dall'anno 1998-1999 tanto più il ricorrente il quale possiede un titolo di laurea recente e sostitutivo dello ISEF stesso, RILASCIATI A NORMA DI LEGGE dall'Istituto Universitario di Scienze Motorie e Sportive di Roma, ne deriva , infatti, che, la laurea in questo caso deve ritenersi titolo superiore o equiparato al diploma ISEF del 1999 (art. 2 punto 3 lett. A) i al fine di concorsi pubblici a norma di legge, avviati e rilasciati dallo Stato.

- **2 - Violazione e falsa applicazione dei principi fondamentali di accesso al lavoro pubblico e del pubblico concorso, nonchè della legge 19 novembre 1990 n. 341; dell'art. 17, comma novantacinquesimo, della legge 15 maggio 1997 n.127; legge 3 maggio 1999 n. 124; l'art. 1, coma 6 – ter, della legge 306 del 2000; legge 20 agosto 2001 n. 333; L. 133/2008; dell'art.21 L. 15 marzo 1997, n.59; dell'art.35 del Dlgs 30 marzo 2001, n.165; degli artt. (art.35, 1 comma,, art.4, secondo comma, 3, 33, QUINTO COMMA, 35, 51 e 97 della Costituzione; violazione direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE .Eccesso di potere. Contraddittorietà e illogicità.**

E' indispensabile, per comprendere l'illegittimità del provvedimento di esclusione del ricorrente dagli esami orali , e quindi del bando , laddove è stato erroneamente interpretato con il relativo sbarramento temporale, avere anzitutto riguardo alla *ratio* che l'indizione del concorso ha avuto in relazione alla realtà oggettiva esistente al momento nel settore scolastico italiano e **alle problematiche relative al frastagliato sistema abilitante, A FRONTE DI UN ACCESSO ALL'INSEGNAMENTO IN QUESTI ANNI CONSENTITO COL SOLO TITOLO DEL DIPLOMA DI LAUREA**, per cui rimane inspiegabile, secondo i parametri della logicità, coerenza, imparzialità e buona amministrazione, la predisposizione del Bando impugnato, soprattutto rispetto alla gravissima disparità di trattamento che caratterizza l'esclusione dall'esame orale – DOPPO AVERE



SUPERATO PROVE PRESELETTIVE E PROVE SCRITTE - SENZA ALCUNA MOTIVAZIONE  
LEGITTIMA SE NON IN VIRTU' DEL MERO SBARRAMENTO TEMPORALE.

DA SUBITO SOTTOLINEIAMO IL PARERE NEGATIVO DEL C.N.P.I.(CONSIGLIO NAZIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE) EMESSO CON MIURAOODGOS Prot. n. 5975 Roma, 21.09.2012: *In premessa il CNPI, nel riaffermare la positività dello strumento concorsuale ai fini del reclutamento del personale, sottolinea la necessità di una doverosa considerazione della situazione, consolidatasi nel tempo, già carica di attese e di troppe tensioni. Il CNPI considera innanzi tutto che il concorso prospettato, nonostante l'impiego di risorse significative a fronte, talvolta, di un numero di posti estremamente limitato, penalizzi sia gli insegnanti precari abilitati con anni di servizio che hanno subito le conseguenze di una serie di interventi restrittivi in materia di organici e di previdenza, sia i più giovani che, perdurando le attuali regole di accesso, risultano esclusi in quanto nell'ultimo decennio, nonostante il possesso del titolo di laurea, in molti casi, non hanno avuto l'opportunità di conseguire l'abilitazione...*

SOTTO IL PROFILO NORMATIVO

**1.-**Il passaggio a tono universitario delle abilitazioni all'insegnamento ha avuto inizio con la **legge 19 novembre 1990 n. 341**, di riforma degli ordinamenti didattici universitari, per attuare le **direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE**, che prevedono il reciproco riconoscimento delle abilitazioni all'esercizio della professione di docente da parte di ciascuno degli Stati membri e **richiedono un livello omogeneo di preparazione professionale** dei cittadini europei, quale presupposto indefettibile per la libera circolazione delle attività intellettuali, da raggiungere attraverso obiettivi formativi altamente qualificanti che tengano conto di ampi sbocchi occupazionali e della necessità di maggiore spendibilità a livello internazionale di nuove tipologie di corsi e di titoli universitari (art. 17, comma novantacinquesimo, della legge 15 maggio 1997 n. 127, come integrato dall'art. 6 della legge 19 ottobre 1999 n. 370). Per ricostruire il sistema in vigore occorre partire dall'art. 4 della legge 341 del 1990, che istituisce **specifiche scuole di specializzazione articolate in indirizzi**, le quali provvedono alla formazione dei docenti delle scuole secondarie e rilasciano, con l'esame che conclude il corso, un diploma che ha valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento per le aree disciplinari alle quali si riferiscono i relativi diplomi di laurea (ovviamente richiesti per l'iscrizione ai corsi).

**2.-**Con l'art. 17, comma novantacinquesimo, della legge 15 maggio 1997 n.127, innanzi ricordata, integrato dall'art. 6 della legge 19 ottobre 1999 n. 370, l'ordinamento universitario, anche nella parte che interessa, è stato indirizzato verso nuove tipologie di corsi e di titoli universitari *"in aggiunta o in sostituzione a quelli determinati.....dall'art. 4, comma primo, della legge 19*



novembre 1990 n. 341” per ottenere un adeguamento alla normativa comunitaria vigente in materia. La disciplina concreta delle scuole di specializzazione all’insegnamento secondario è dettata con decreto ministeriale 26 maggio 1998, che fissa in due anni la durata del corso e determina i contenuti minimi qualificanti della scuola, necessari al conseguimento dei suoi obiettivi formativi.

**3.-QUESTO SISTEMA NON HA AVUTO ATTUAZIONE ED E’ RIMASTO LETTERA MORTA PER 10 ANNI.** Con decreto ministeriale 24 novembre 1998 (pubblicato in G.U. 7 giugno 1999 n. 131) sono state adottate misure transitorie anche per incoraggiarne la frequenza da parte degli insegnanti.

4.-La legge 3 maggio 1999 n. 124, ha previsto che agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvi i casi straordinari stabiliti dalla legge. Per attuare la nuova disciplina, con decreto ministeriale 27 marzo 2000 n. 123 è stato adottato il regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti. Il primo aggiornamento è stato disposto con decreto ministeriale 18 maggio 2000 n. 146 (pubblicato su G.U. 23 maggio 2000 n. 40 della IV serie speciale), l’ingresso nelle graduatorie permanenti degli insegnanti “specializzati” era consentito, al pari di tutti gli altri docenti, qualora versassero in una delle posizioni considerate utili a quei fini dall’art. 2 della legge 124 del 1999. I decreti ministeriali sopra indicati, stravolgendo la logica che aveva ispirato la legge 3 maggio 1999 n. 124 **avevano confermato le graduatorie secondo un complicato meccanismo che le aveva suddivise in quattro fasce, disposte in ordine successivo, in palese contrasto con la nuova legge 124 del 1999, il desueto criterio della mera anzianità di servizio. QUINDI ANCORA NEL 1999 SI ACCEDEVA AL PUBBLICO IMPIEGO ANCHE DA SEMPLICI LAUREATI PARTECIPANTI AL CONCORSO DEL 1999.**

---

**5.-Poco dopo, al fine di porre rimedio ai ritardi dell’amministrazione,** il Governo interveniva con decreto legge 28 agosto 2000 n. 240 per impartire “disposizioni urgenti per l’avvio dell’anno scolastico 2000/2001”. In quella sede erano introdotte le necessarie modificazioni alle operazioni di prima integrazione delle graduatorie permanenti disciplinate dall’art. 2 della legge 124 del 1999. Un intervento ancora più incisivo era operato dalla legge 27 ottobre 2000 n. 306 che, in sede di conversione della anzidetto decreto, introduceva una rilevante modificazione al sistema ordinario di ingresso nelle graduatorie permanenti, previsto dall’art. 401 del testo unico 297 del 1994, come sostituito dall’art. 1, comma sesto, della legge 124 del 1999. **Era difatti, riconosciuta ai semplici laureati “specializzati” la possibilità di accedervi direttamente senza passare per il concorso.**



6.-Per questi fini la legge 306 del 2000 equipara l'abilitazione SSIS alla idoneità che ottiene chi partecipa al concorso senza risultarne vincitore (*"l'esame di Stato..... ha valore di prova concorsuale ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti"*). **Pertanto, la legge 306 del 2000 equipara l'abilitazione SSIS alla idoneità dei partecipanti al concorso non vincitori ("l'esame di Stato .....ha valore di prova concorsuale ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti". QUINDI IL CONCORSO CHE SI ALTERNA AD ALTRI STRUMENTI ABILITANTI.**

7.-La lettura della legge 124 del 1999 è stata in parte modificata con la **legge 20 agosto 2001 n. 333, di conversione del decreto legge 3 luglio 2001 n. 255**, che ha dettato norme (pretesamente) interpretative di quella parte del nuovo sistema in cui sono considerate, in prima applicazione, le posizioni di docenti titolari di vecchie aspettative. Per il resto, l'intervento legislativo del 2001 **ha confermato che i docenti idonei (non vincitori) nei pubblici concorsi indetti per l'assunzione in ruolo confluiscono in elenchi permanenti su base provinciale**, nei quali vengono disposti secondo un ordine rigidamente meritocratico, in attesa di essere assunti nei limiti dei posti loro riservati a ogni tornata concorsuale ovvero di essere destinatari di incarichi di supplenza.

8.-Dopo l'abrogazione delle SSIS – Scuole di specializzazione all'insegnamento, avvenuto nell'anno 2008 con L. 133/2008, soltanto nel gennaio 2011 è entrato in vigore il **Decreto 10 settembre 2010, n. 249 del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** che riforma la disciplina relativa alla formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado (articolo 1). Secondo il dispositivo di legge, l'abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria è subordinata al conseguimento di una specifica laurea magistrale di durata quinquennale a ciclo unico, comprensiva di tirocinio da avviare a partire dal secondo anno (articolo 3, comma 2, lettera a)). Mentre l'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo grado e nella scuola secondaria di secondo grado è subordinata **al conseguimento di una specifica laurea magistrale di durata biennale e alla frequentazione di un successivo anno di tirocinio formativo attivo (TFA) (articolo 3, comma 2, lettera b)).**

9.-Il più recente Decreto 11 novembre 2011 del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha, tuttavia, precisato che, in fase di prima applicazione della norma, alcune categorie di persone possono conseguire l'abilitazione per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo grado e nella scuola secondaria di secondo grado **mediante il compimento del solo tirocinio formativo attivo (TFA), il cui inizio sarà definito da un successivo decreto direttoriale (articolo 1, comma**



7). Nello specifico, potranno partecipare alle prove di accesso al tirocinio formativo attivo, coloro i quali, entro la data di presentazione della domanda di partecipazione al test preliminare previsto a livello nazionale, siano in possesso dei titoli di ammissione alle classi di concorso a cattedre di cui al DM n. 39/1998 e al DM n. 22/2005.

Appare palese la natura frastagliata della evoluzione legislativa relativamente all'abilitazione all'insegnamento in Italia, nonché l'unico comune denominatore da individuare nel possesso del diploma di laurea il requisito necessario e sufficiente per insegnare nelle scuole statali, ma soprattutto i gravissimi ritardi che hanno comportato dall'anno 2008 per i laureati di non avere più alcuna possibilità legale di abilitarsi. di qui la illegittimità della esclusione dallo svolgimento dell'esame orale del ricorrente

**3- Violazione e falsa applicazione dei principi fondamentali di accesso al lavoro pubblico e del pubblico concorso, nonché della legge 19 novembre 1990 n. 341; dell'art. 17, comma novantacinquesimo, della legge 15 maggio 1997 n.127; legge 3 maggio 1999 n. 124; l'art. 1, comma 6 – ter, della legge 306 del 2000; legge 20 agosto 2001 n. 333; L. 133/2008; dell'art.21 L. 15 marzo 1997, n.59; dell'art.35 del Dlgs 30 marzo 2001, n.165; degli artt. (art.35, 1 comma,; art.4, secondo comma, 3, 35, 51 e 97 della Costituzione; violazione direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE .Eccesso di potere. Contraddittorietà e illogicità.**

Un motivo specifico di impugnazione deve essere dedicato, pertanto, ai profili di illogicità e disparità di trattamento dei decreti impugnati con particolare riferimento al decreto presupposto essenziale del bando ossia il d.m.460/1998 in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione che impongono la natura più ampia possibile della partecipazione alla selezione pubblica, nella parte in cui questi decreti dovessero autorizzare l'esclusione del ricorrente in relazione alla sbarramento temporale imposto dal bando impugnato e consentire l'accesso al pubblico impiego soltanto ai laureati entro alcune date e non a tutti. In particolare, il bando di concorso si fonda sul d.m. 460 del 1998 presupposto già di per sé nullo per non aver mai avuto applicazione nel nostro paese e per non essere neanche ancora partiti i processi abilitanti di cui ai tfa come chiaramente ha evidenziato il cnpì nel suo parere negativo.

INFATTI, MENTRE ALL'ART. 1 COSÌ PREVEDE: *"A partire dal primo concorso a cattedre, per titoli ed esami, nella scuola secondaria bandito successivamente al 1 maggio 2002, e fatto salvo quanto disposto in via transitoria dagli articoli 2 e 4, il possesso della corrispondente abilitazione costituisce titolo di ammissione al concorso stesso e cessa la possibilità di conseguire l'abilitazione all'insegnamento nei modi previsti dall'art. 400, comma 12, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.*



297." E' noto che nessun concorso è stato poi bandito ...e che anche il percorso di abilitazione è stato frastagliato e interrotto, tanto che negli ultimi 4 anni nessuno ha potuto conseguire abilitazione all'insegnamento.

Ancora gravissima contraddizione nell'art. 2 del D.M. 460 dove si legge: "*Possono altresì partecipare ai concorsi di cui all'art. 1 coloro che conseguano la laurea entro gli anni accademici 2001-2002, 2002-2003 e 2003-2004 se si tratta di corso di studi di durata rispettivamente quadriennale, quinquennale ed esaennale*" ..mentre oggi i laureati dell'anno accademico del 2003/04 sarebbero esclusi, secondo una erronea interpretazione della norma.

Ci si chiede, inoltre, se l'Amministrazione abbia verificato quanto si legge all'art. 4 del D.M 460: "*Fino a quando in una classe di concorso non vi sarà una sufficiente disponibilità di abilitati per un adeguato reclutamento, è ammessa la partecipazione al relativo concorso di candidati anche non abilitati. A tal fine se il numero di domande presentate per una classe di concorso a cattedre, per titoli ed esami, risulti inferiore al triplo rispetto alla previsione dei posti da conferire alle nomine nel periodo di vigenza delle graduatorie del concorso, i termini per la presentazione delle domande vengono riaperti ammettendo al concorso stesso anche gli aspiranti privi di abilitazione, purché in possesso di una laurea che consenta l'accesso all'abilitazione corrispondente*"

Motivo di grave illegittimità, quindi, sta nel fatto che il bando di concorso in questione oggi dà accesso a prove selettive, non si tratta in poco di accedere od ottenere il riconoscimento di un qualche status, qualifica o altro, ma soltanto di poter concorrere insieme con tanti altri a delle prove, scritte, orali etc. forti delle proprie capacità e conoscenze. **In questo caso, poi, il ricorrente HA GIA' SUPERATO LE PROVE PRESELETTIVE E LE PROVE SCRITTE E VIENE PRIVATO DELLA POSSIBILITA' DI PARTECIPARE ALLE PROVE ORALI !!!** Ancora una volta emerge, dunque, l'irrazionalità e l'arbitrarietà dello sbarramento, che porta all'esclusione di soggetti da una prova concorsuale senza vagliarne in alcun modo la professionalità, le conoscenze e la maturità e privandoli della possibilità di concorrere, **PRIVILEGIANDO ADDIRITTURA IL DIPLOMATO ISEF A FRONTE DI UNA EVIDENTE PIU' FRESCA PREPARAZIONE DEL NUOVO LAUREATO!**

4. **Violazione e falsa applicazione dei principi fondamentali di accesso al lavoro pubblico e del pubblico concorso, nonchè della legge 19 novembre 1990 n. 341; dell'art. 17, comma novantacinquesimo, della legge 15 maggio 1997 n.127; legge 3 maggio 1999 n. 124; l'art. 1, comma 6 – ter, della legge 306 del 2000; legge 20 agosto 2001 n. 333; L. 133/2008; dell'art.21 L.**



15 marzo 1997, n.59; dell'art.35 del Dlgs 30 marzo 2001, n.165; della nota del MIUR dell' 08.05.2012; degli artt. *art.35, 1 comma*;; *art.4, secondo comma*, 3, 33, 35, 51 e 97 della Costituzione; violazione direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE .Eccesso di potere. Contraddittorietà e illogicità.

Altro motivo di arbitrarietà e contraddittorietà del bando impugnato rispetto all'impianto normativo che disciplina l'accesso all'insegnamento nel nostro paese, emerge nella sostanziale equiparazione del binomio lavoro/laurea quale binomio abilitante. Ossia il conseguimento della laurea unitamente all'esercizio stesso dell'insegnamento (magari per anni e anni come accade ai nostri ricorrenti) corrisponde sostanzialmente alla *ratio* DELL'IMPIANTO NORMATIVO CHE COME ABBIAMO VISTO HA DISCIPLINATO LA MATERIA IN QUESTI ULTIMI 20 ANNI. D'altronde ai possessori dei suddetti titoli lo Stato italiano riconosce, in fase di stipula di leciti contratti di lavoro subordinato, la formale qualifica di "insegnante" ritenuto idoneo allo svolgimento della professione ed in possesso di titolo valido all'esercizio della stessa. L'applicabilità al caso di specie della Direttiva appena richiamata, appare tra l'altro pacifica in considerazione del contenuto della nota del MIUR dell' 08.05.2012. In questa nota, il MIUR richiamando il D. Leg.vo 9/11/2007 n. 206 che recepisce la Direttiva 2005/36/CE ha ammesso che il riconoscimento dell'abilitazione è dovuto anche nel caso di effettivo svolgimento dell'attività professionale per almeno tre anni sul territorio dello Stato membro in cui è stato conseguito o riconosciuto il titolo di laurea.

5- Illegittimità' Del Bando Di Cui All'epigrafe Per Violazione Della Direttiva Comunitaria Ce Del 07/09/2005 N. 36 – 05/36/ Relativa Al Riconoscimento Delle Qualifiche Professionali Nella Parte In Cui (Art. 3 Comma 3) Stabilisce Il Principio Secondo Cui L'esperienza Lavorativa Triennale Equivale All'abilitazione

---

La Direttiva europea 36/05 ha lo scopo di "rendere la libera prestazione di servizi all'interno della Comunità altrettanto facile che all'interno di un Stato membro" ed impone agli Stati Firmatari il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali., INFATTI è abilitato alla professione chiunque abbia un titolo valido allo svolgimento della stessa e almeno tre anni di esperienza lavorativa alle spalle.

Prevede infatti il comma 3 dell'art. 3 della precitata direttiva che: *"E' assimilato a un titolo di formazione ogni titolo di formazione rilasciato da un paese terzo se il suo possessore ha, nella professione in questione, un'esperienza professionale di tre anni sul territorio dello Stato membro che ha riconosciuto tale titolo ai sensi dell'art. 2 paragrafo 2 certificata dal medesimo"*.

Ai sensi dell'art. 2 paragrafo 2: *"Ogni Stato membro può consentire, secondo norme sue proprie, ai cittadini degli Stati membri titolari di qualifiche professionali non acquisite in uno Stato membro,*



*l'esercizio di una professione regolamentata sul proprio territorio ai sensi dell'art. 3 paragrafo 1 lettera a) ...*".

**Per titolo di formazione si intendono:** i diplomi, certificati ed altri titoli rilasciati da una Autorità di uno Stato membro designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative di tale Stato membro e che sanciscono una formazione professionale acquisita in materia preponderante nella Comunità" (art. 3, paragrafo 1 lett. c); **mentre le qualifiche professionali sono** le qualifiche attestate da un titolo di formazione, un attestato di competenza .. e/o un'esperienza professionale" (art. 3, paragrafo 1 lett. b).

Dunque L'ESPERIENZA LAVORATIVA ABILITA AL PARI DELLA FREQUENZA DI UNA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE (PRIMA SSIS OGGI TIROCINI FORMATIVI): è illegittimo il bando di concorso per contrasto con la Direttiva Comunitaria 05/36/CE nella parte in cui esclude dalla partecipazione al concorso per l'assegnazione di cattedre di docenza a tempo indeterminato tutti i docenti precari di Terza fascia i quali hanno una esperienza lavorativa di tre anni in quanto tale categoria di docenti è da considerarsi abilitata in applicazione dell'art. 3 par. 3 della Direttiva precitata.

#### **ISTANZA DI SOSPENSIVA**

#### **E DI CONCESSIONE DI PROVVEDIMENTI IMMEDIATI E URGENTI PER GLI ESAMI ORALI CHE SI CONCLUDERANNO IN DATA 17 LUGLIO PREVIA CONVOCAZIONE PER IL 16 LUGLIO 2013**

Stante il danno grave e irreparabile che deriverebbe al ricorrente dall'esclusione all'esame orale del concorso si chiede l'IMMEDIATA AMMISSIONE AGLI ESAMI ORALI CHE SI STANNO GIA' SVOLGENDO E TERMINERANNO IN DATA 17 LUGLIO COME DA DOCUMENTAZIONE CHE SI DEPOSITA E LA sospensione del provvedimento di esclusione prot. N. 16694 del 24.06.2013 successivamente ricevuto. LA ESTREMA NECESSITA' ED URGENZA SI FONDA SULL'IMMINENTE SCADENZA DELLO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI ORALI DA CUI E' STATO ESCLUSO IL RICORRENTE CON GRAVE ED IRRIMEDIABILE PREGIUDIZIO DEL DIRITTO DEL RICORRENTE CHE VERREBBE IN TAL MODO A PERDERE DEFINITIVAMENTE LA POSSIBILITA' DI ACCEDERE ALL'ESAME E AD UN POSOTO DI LAVORO.

Tutto ciò premesso, Federico Marchetti come rappresentato e difeso



## PQM

Si chiede l'accoglimento del presente ricorso, e per l'effetto l'annullamento previa sospensiva e con concessione di provvedimenti immediati ed urgenti, del PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE PROT. N. 16694 DEL 24.06.2013, DEL PROVVEDIMENTO PROT. N. 12753 DEL 20.5.2013 SUCCESSIVAMENTE CONOSCIUTO, CON LA RELATIVA GRADUATORIA DEI CANDIDATI AGLI ESAMI ORALI DA CUI NON RISULTA IL PROF. MARCHETTI , nonché di tutti gli atti impugnati come riportati in epigrafe e dell'art.2 del Bando impugnato nella parte in cui fosse erroneamente interpretato in termini lesivi degli interessi legittimi qui rappresentati, nonché l'adozione di tutti i provvedimenti necessari alla tutela del ricorrente con particolare riferimento all'ammissione con riserva dello stesso alla prova orale per le classi di concorso A029 e A030 e conclusiva del concorso.

In via subordinata, e nel merito, si chiede la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale per l'esame delle dedotte eccezioni di illegittimità costituzionale dell'impianto normativo per la manifesta irragionevolezza della norma del bando di cui all'art. 2 censurata e la conseguente violazione dell'art. 34, 33, 51 e 97 Cost. ed in particolare della legge 19 novembre 1990 n. 341; dell'art. 17, comma novantacinquesimo, della legge 15 maggio 1997 n.127; legge 3 maggio 1999 n. 124; l'art. 1, comma 6 – ter, della legge 306 del 2000; legge 20 agosto 2001 n. 333; L. 133/2008; dell'art.21 L. 15 marzo 1997, n.59; dell'art.35 del Dlgs 30 marzo 2001, n.165 con riferimento agli artt. 3, 4, 33, 51 e 97 della Costituzione.

Con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese.

Ecc.mo Presidente,

---

### ISTANZA DI MISURE CAUTELARI ANTE CAUSAM

Stante il danno grave e irreparabile che deriva al ricorrente dall'esclusione dallo svolgimento degli esami orali che termineranno in data 17 luglio 2013 , (provvedimento prot. N. 12753 del 20.05.2013) previa convocazione il giorno prima, si fa istanza di misure cautelari ante causam.

Si chiede al Presidente del Tribunale ai sensi dell'art. 56, III comma del c.p.a secondo cui “ *Qualora l'esigenza cautelare non consenta l'accertamento del perfezionamento delle notificazioni, per cause non imputabili al ricorrente, il presidente può comunque provvedere, fatto salvo il potere di revoca.* “ di Volere ordinare all'Ufficio Scolastico



Regionale per il Lazio – Direzione Generale - in persona del Dirigente l'ammissione con riserva alla prova orale per la Classe di Concorso (di cui al D.D.G. 82/2012) A029 e A030 presso l'I.I.S. Via Asmara 28, sito in Via Asmara n. 28 in Roma , del ricorrente Federico Marchetti, considerata l'esiguità del tempo, per consentire allo stesso lo svolgimento dell'esame orale che si concluderà in data 17 luglio 2013.

Si chiede, altresì, di essere autorizzati ex art. 52 c.p.c. II comma alla notificazione del ricorso e del provvedimento anche direttamente dal difensore per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile

*Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che la causa è relativa ad un rapporto di pubblico impiego e che il reddito del ricorrente risultante dall'ultima dichiarazione, non è superiore a tre volte l'importo previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 115/2002 e che la causa è di valore indeterminato.*

**Roma, 8 luglio 2013**

**Avv. Mariacristina Tabano**





## PROCURA IN CALCE

Io sottoscritto Federico Marchetti nato a Roma il 12.09.1982 (C.F. MRCFRC82P12H501B) e residente a Marino (Rm) Via Pietro Maroncelli n. 152 ; nomino difensore e rappresentante nel giudizio di cui al ricorso al T.A.R. Lazio , che do per letto e approvato, nonchè negli eventuali giudizi successivi e conseguenti, appello, giudizio esecutivo e di reclamo l'Avv. Mariacristina Tabano ( C.F. TBNMCR66H43H394U), nonchè negli eventuali giudizi successivi e conseguenti, appello, giudizio esecutivo e di reclamo, conferendoLe ogni opportuna facoltà di legge, ivi incluse quelle di conciliare e transigere la lite, rinunciare al giudizio ed all'azione, effettuare chiamate in causa e proporre domande riconvenzionali e/o appello incidentale, iscrivere ipoteca, procedere a precetto ed a pegno mobiliare e immobiliare, riscuotere somme anche in acconto delle competenze professionali, con promessa di rato e valido di quanto compiuto in mia rappresentanza.

Eleggo infine domicilio in Roma presso lo studio dell'Avv. Mariacristina Tabano in Via Otranto n. 18 Roma  
IN FEDE

Federico Marchetti



Per Autentica

Avv. Mariacristina Tabano






## RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto Avv. Mariacristina Tabano del Foro di Roma, giusta procura alle liti rilasciata in calce al presente ricorso, in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma n. 360 del 2012, rilasciata in data 27 luglio 2012, previa iscrizione ai nn.36,37,38 del mio registro cronologico, ho notificato per conto del sig. Marchetti Federico copia autentica e conforme dell'antescritto ricorso al T.A.R. Lazio con istanza di misura cautelari ante causam

1.- **Ministero dell'Istruzione Università e della Ricerca in persona del Ministro domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Via dei Portoghesi n. 12 Roma --00186** ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. **7639990677-0** (n. cron.36) spedita dall'ufficio postale di Roma— Prati sito in Viale Mazzini 101, in data corrispondente a quella del timbro postale.

Roma 8 luglio 2013

Avv. Mariacristina Tabano



2.- **Ufficio Scolastico Regionale del Lazio – Direzione Generale Ufficio V in persona del Dirigente ,dott. Minichiello - domiciliato per presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Via dei Portoghesi n. 12 Roma -00186**, ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. **76399906769 - 8** (n. cron.37) spedita dall'ufficio postale di Roma— Prati sito in Viale Mazzini 101, in data corrispondente a quella del timbro postale.

Roma 8 luglio 2013

Avv. Mariacristina Tabano



3.- **Torri Emanuela residente in Via della Rocca Carlo n. 177 Roma -0177** ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. **76399906768 - 4** (n. cron.38) spedita dall'ufficio postale di Roma— Prati sito in Viale Mazzini 101, in data corrispondente a quella del timbro postale.

Roma 8 luglio 2013

Avv. Mariacristina Tabano

